



TERMINI E CONDIZIONI

Le obbligazioni offerte ai sensi del Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato: “BNL Obbligazioni Zero Coupon e BNL Obbligazioni Tasso Fisso BNL Obbligazioni Tasso Fisso Crescente BNL Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente BNL Obbligazioni Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor BNL Obbligazioni Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor BNL Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor e con possibilità di cedole fisse con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista e con possibilità di ammortamento periodico” (rispettivamente le “Obbligazioni” e il “Prospetto di Base”) depositato presso la CONSOB in data 24 gennaio 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0539166/18 del 20 dicembre 2018, sono disciplinate dai presenti termini e condizioni (“Termini e Condizioni”), così come di volta in volta integrati dalle pertinenti Condizioni Definitive.

ART.1 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

ART 1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI AL PUBBLICO E/O AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Le Obbligazioni sono strumenti di investimento del risparmio a medio/lungo termine, con la durata pari a quella indicata nelle Condizioni Definitive e sono titoli di debito che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del Valore Nominale (“**Prezzo di Rimborso**”) in un’unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento periodico in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente (il Rimborso Anticipato) in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (i) ad opzione dell’Emittente, ovvero (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Ciò fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.”

I titoli potranno essere: Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* o Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* e Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor e con possibilità di cedole fisse.

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito oppure tramite un ammortamento periodico, come da piano di ammortamento riportato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Inoltre le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente



(il Rimborso Anticipato) in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (i) ad opzione dell'Emittente, ovvero (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Per le Obbligazioni Zero Coupon non è previsto il rimborso tramite ammortamento periodico, né il rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'obbligazionista.

Le Obbligazioni potranno essere denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4 della Nota Informativa, specificata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. In caso di prestiti denominati in valuta diversa dall'Euro, il rimborso del capitale investito e gli interessi sono altresì soggetti al rischio di cambio, come di seguito specificato nel "Rischio di Cambio per i titoli denominati in valuta diversa dall'Euro", cui si fa rinvio.

In occasione di ciascun Prestito l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive l'ammontare massimo totale del Prestito (l'**"Ammontare Massimo Totale"**), il numero massimo totale di Obbligazioni del Prestito ("Numero Massimo delle Obbligazioni") e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il **"Valore Nominale"**) che può essere pari o superiore ad Euro 1.000 ovvero al corrispondente controvalore in una delle valute dei Paesi di Riferimento (come di seguito definiti).

L'importo definitivo dell'emissione verrà comunicato con apposito avviso sul sito internet dell'Emittente <https://bnl.it/it/Scopri-BNL/Chi-Siamo/BNL-Oggi/Informazioni-Finanziarie/Obbligazioni/Condizioni-Definitive>, entro cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito sono emesse, nei limiti dell'Ammontare Massimo Totale, sulla base delle domande di sottoscrizione pervenute nel periodo di offerta alla Data di Emissione, che coinciderà con la Data di Regolamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di incrementare l'Ammontare Massimo Totale di ciascun prestito nel corso del Periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell'Emittente <https://bnl.it/it/Scopri-BNL/Chi-Siamo/BNL-Oggi/Informazioni-Finanziarie/Obbligazioni/Condizioni-Definitive>. Tale avviso è contestualmente trasmesso alla Consob.

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del presente Programma.

BNL Obbligazioni Zero Coupon: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Le Obbligazioni corrispondono un interesse rappresentato dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso ed il Prezzo di Emissione che sarà pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

BNL Obbligazioni a Tasso Fisso: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del Valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente in corrispondenza di una o più date di Rimborso Anticipato (i) ad opzione dell'Emittente o (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrispondono Cedole Fisse il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato e costante indicato nelle Condizioni Definitive. Le Cedole Fisse saranno pagabili con periodicità annuale,



semestrale, trimestrale o mensile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

BNL Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro Valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente in corrispondenza di una o più date di Rimborso Anticipato (i) ad opzione dell'Emittente o (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente corrispondono Cedole Fisse Crescenti il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato crescente indicato nelle Condizioni Definitive. Le Cedole Fisse Crescenti saranno pagabili con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

BNL Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente in corrispondenza di una o più date di Rimborso Anticipato (i) ad opzione dell'Emittente o (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente corrispondono Cedole Fisse Decrescenti il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato decrescente indicato nelle Condizioni Definitive. Le Cedole Fisse Decrescenti saranno pagabili con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

BNL Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap* e/o *floor*: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente in corrispondenza di una o più date di Rimborso Anticipato (i) ad opzione dell'Emittente o (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrispondono Cedole Variabili il cui importo è determinato in ragione dell'andamento del Parametro di Riferimento, moltiplicato – ove previsto nelle Condizioni Definitive - per una Partecipazione ed eventualmente maggiorato o diminuito di un Margine secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Per il calcolo delle Cedole nel caso in cui sia previsto una Partecipazione inferiore a 100% e/o un Margine negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo legato esclusivamente al Parametro di Riferimento prescelto. In nessun caso, comunque, le Cedole Variabili potranno assumere valore negativo. A seconda della specifica configurazione cedolare di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, potrà inoltre essere previsto un tasso minimo (*floor*) e/o un tasso massimo (*cap*) per le Cedole Variabili, relativi all'acquisto o alla vendita di opzioni sul tasso di interesse. Il tasso massimo (*cap*), il tasso minimo (*floor*), il Margine e la Partecipazione potranno essere diversi ad ogni Data di Pagamento e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.



BNL Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor*: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento in rate periodiche di capitale pagabile entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente in corrispondenza di una o più date di Rimborso Anticipato (i) ad opzione dell'Emittente o (ii) ad opzione del singolo obbligazionista. Le Obbligazioni corrispondono alternativamente e secondo una sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive Cedole Fisse e Cedole Variabili. L'importo delle Cedole Fisse è determinato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso e/o crescente e/o decrescente. L'importo delle Cedole Variabili è determinato in ragione dell'andamento del Parametro di Riferimento, moltiplicato – ove previsto nelle Condizioni Definitive - per una Partecipazione ed eventualmente maggiorato o diminuito di un Margine , come indicato nelle Condizioni Definitive. Nel periodo di corresponsione delle Cedole Variabili, una Partecipazione inferiore a 100% e/o un Margine negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo legato esclusivamente al Parametro di Riferimento prescelto. In nessun caso, comunque, le Cedole Variabili potranno assumere valore negativo. A seconda della specifica configurazione cedolare di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, per le Cedole Variabili potrà inoltre essere previsto un tasso minimo (*floor*) e/o un tasso massimo (*cap*) relativi all'acquisto o alla vendita di opzioni sul tasso di interesse. Il tasso massimo (*cap*), il tasso minimo (*floor*), il Margine e la Partecipazione potranno essere diversi ad ogni Data di Pagamento e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

Le Cedole Fisse e le Cedole Variabili saranno pagabili con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che la periodicità delle cedole può non corrispondere con la periodicità del Parametro di Riferimento.

BNL Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap* e/o *floor* e con possibilità di cedole fisse: sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza oppure mediante ammortamento in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza; inoltre le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente in corrispondenza di una o più date di Rimborso Anticipato (i) ad opzione dell'Emittente o (ii) ad opzione del singolo obbligazionista.

Le Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap* e/o *floor* e con possibilità di cedole fisse, corrispondono Cedole variabili legate all'andamento di un Indice dei Prezzi al Consumo, moltiplicato – ove previsto nelle Condizioni Definitive - per una Partecipazione ed eventualmente maggiorato o diminuito di un Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, laddove previsto nelle Condizioni Definitive, possono corrispondere Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti. Le eventuali Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti sono determinate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato fisso e/o crescente e/o decrescente indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto, la Partecipazione e l'eventuale Margine saranno indicati nelle Condizioni Definitive. In assenza di Cedole Fisse, nel caso in cui



sia/siano previsto/a/ previsti una Partecipazione inferiore a 100% e/o un Margine negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo legato esclusivamente alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo prescelto. In nessun caso, comunque, le Cedole Variabili Indicizzate potranno assumere valore negativo. A seconda della specifica configurazione cedolare di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, potrà inoltre essere previsto un tasso minimo (*floor*) e/o un tasso massimo (*cap*) per le Cedole Indicizzate. Il tasso massimo (*cap*), il tasso minimo (*floor*), il Margine e la Partecipazione potranno essere diversi ad ogni Data di Pagamento e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

Le Cedole Fisse (ove previste) e le Cedole Indicizzate saranno pagabili con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento indicata nelle Condizioni Definitive.

ART.1.2 Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN (International Security Identification Number) relativo a ciascuna emissione (il "**Codice ISIN**") e il codice BNL saranno riportati nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

ART.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO CREATI

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con i Prestiti Obbligazionari è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun portatore delle Obbligazioni di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo n.69/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario, l'investitore potrà ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal d.lgs. n.130 del 2015 ed istituito presso la Consob con delibera n.19602 del 4 maggio 2016,

L'investitore, prima di fare ricorso all'ACF, può comunque rivolgere reclamo scritto, indirizzato all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30, 00157 Roma, ovvero all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com. Nel caso in cui l'investitore (se investitore al dettaglio) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato le proprie



determinazioni, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca, potrà ricorrere all' ACF

Il ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti, concernenti i Prestiti sono effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <https://bnl.it/it/Scopri-BNL/Chi-Siamo/BNL-Oggi/Informazioni-Finanziarie/Obbligazioni/Condizioni-Definitive> qualora non inviate direttamente al portatore a cura dell'Emittente e/o qualora non diversamente previsto dalla legge.

Le presenti Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

ART.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI

ART. 3.1 Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del presente Programma sono rappresentate da titoli al portatore e sono assoggettate al regime della dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

ART. 3.2 Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le Obbligazioni verranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell'Emittente, per il tramite degli intermediari italiani od esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A o del diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

ART.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Obbligazioni sono denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive purché si tratti di valuta avente corso legale in uno stato dell'Unione Europea o dell'OCSE ("Paesi di Riferimento"), liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.



ART.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fermo restando quanto di seguito riportato, gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non assistita da garanzie; il credito dei portatori delle Obbligazioni verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail – in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue partendo dalla categoria relativa al Capitale Primario di Classe 1 (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella partendo dalla categoria dei Depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca) nonché i crediti per i Depositi fino a Euro 100.000.

Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier II)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Debiti chirografari di secondo livello ex art. 12-bis TUB (obbligazioni senior non –preferred)	
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia (compresi i depositi – ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese – fino al 1° gennaio 2019)	
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none">- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;- dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca (1)	

(1) Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.



ART.6 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, E PROCEDURE PER IL LORO ESERCIZIO

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti significativi della normativa sopra indicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire della quale tali interessi divengano pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art.60, comma 1, lettere f) e i) Decreto180).



In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n.2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*) relativamente all'art.108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n.205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel testo Unico Bancario l'art.12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. "*senior non preferred*"). La medesima Legge n.205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità devono tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*)
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*)
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "*bail-in*" riguarda prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1 gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro (cfr. il precedente art..5 "Ranking degli strumenti finanziari").



Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 euro (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*” comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, le Autorità potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “*bail-in*” (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l’applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.



Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possano incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

ART.7 TASSO D'INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE

ART. 7.1 Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse nominale annuo lordo delle Cedole Fisse (ove previste) e/o parametro a cui fa riferimento il calcolo delle cedole variabili e/o il valore della Partecipazione e/o il valore del Margine saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Inoltre, le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno il Calendario, la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo per la determinazione degli interessi.

ART. 7.2 Disposizioni relative agli interessi da pagare

A) BNL OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

Le BNL Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi.

La differenza tra il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni *Zero Coupon* (di seguito il Prezzo di Rimborso) ed il prezzo a cui le Obbligazioni *Zero Coupon* saranno offerte (**Prezzo di Emissione**) rappresenta l'interesse, calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito nella differenza.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni *Zero Coupon* sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la possibilità di rimborso anticipato, né il rimborso tramite ammortamento periodico.

B) BNL OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Le BNL Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato.

Le Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Obbligazioni a Tasso Fisso di volta in volta offerte potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Emissione potrà esser alla pari (100% del Valore Nominale del titolo), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale del titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del valore Nominale del titolo) assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale.

L'ammontare delle Cedole Fisse sarà determinato in ragione di un tasso di interesse nominale annuo lordo costante per la durata del prestito.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:



$$VN \times T/n$$

dove:

VN = valore nominale

T = tasso di interesse fisso nominale annuo, lordo espresso in percentuale

n = numero delle rate di pagamento degli interessi in un anno (se annuali n=1; se semestrali n=2, se trimestrali n= 4 e se mensili n=12)

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse.

Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive.

C) BNL OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE

Le BNL Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse Crescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente nominale lordo predeterminato.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$VN \times T/n$$

dove:

VN = valore nominale

T = tasso di interesse annuo lordo espresso in percentuale predeterminato e crescente

n = n numero delle rate in un anno (se annuali n=1; se semestrali n=2 se trimestrali n=4, se mensili n=12)

Le Cedole Fisse Crescenti saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

L'ammontare delle Cedole Fisse Crescenti sarà determinato in ragione di un tasso di interesse annuo lordo predeterminato e crescente per la durata del prestito.

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse Crescenti.

Il Tasso di Interesse crescente sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive.

D) BNL OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE



Le BNL Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse Decrescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse annuo lordo espresso in percentuale predeterminato e decrescente.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$VN \times T/n$$

dove:

VN = valore nominale

T = tasso di interesse annuo lordo espresso in percentuale, predeterminato e decrescente

n = n numero delle rate in un anno (se annuali n=1; se semestrali n=2 se trimestrali n=4, se mensili n=12)

Le Cedole Fisse Decrescenti saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

L'ammontare delle Cedole Fisse Decrescenti sarà determinato in ragione di un tasso di interesse annuo lordo espresso in percentuale predeterminato e decrescente per la durata del prestito.

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse Decrescenti.

Il Tasso di Interesse decrescente sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive.

E) BNL OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITA' DI CAP E/O FLOOR

Le BNL Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor corrisponderanno una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato, secondo la metodologia della capitalizzazione semplice, applicando una delle formule sotto indicate:

1. Obbligazioni a Tasso Variabile:

$$VN \times (P*S \pm \text{Margine})$$

2. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un *cap* (valore massimo):

$$VN \times \text{Min} (P*S \pm \text{Margine}; \text{cap})$$

3. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un *floor* (valore minimo):



$$VN \times \text{Max} (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{floor})$$

4. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un *cap* (valore massimo) e un *floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{floor}; \text{Min} (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{cap})]$$

dove:

VN = Valore Nominale

P = partecipazione (maggiore, minore o uguale a 1)

S = Parametro di Riferimento indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Margine = valore predeterminato (costante e/o crescente e/o decrescente) al momento dell'emissione del titolo, espresso in percentuale e indicato – ove previsto - nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Cap = valore massimo (costante e/o crescente e/o decrescente), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor = valore minimo (costante e/o crescente e/o decrescente), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Le Cedole Variabili saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Variabili.

Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive e arrotondato al decimale specificato nelle Condizioni Definitive.

F) BNL OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR

Le Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor* corrisponderanno cedole determinate alternativamente e secondo una sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive in ragione di un tasso fisso piuttosto che di un tasso variabile.

(a) Cedole Variabili:

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato, secondo la metodologia della capitalizzazione semplice, applicando una delle formule sotto indicate:

1. Obbligazioni a Tasso Misto:

$$VN \times (P \cdot S \pm \text{Margine})$$

2. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un *cap* (valore



massimo):

$$VN \times \text{Min} (P \times S \pm \text{Margine}; \text{cap})$$

3. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un *floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \times S \pm \text{Margine}; \text{floor})$$

4. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un *cap* (valore massimo) e un *floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{floor}; \text{Min} (P \times S \pm \text{Margine}; \text{cap})]$$

dove:

VN = Valore Nominale

P = partecipazione (maggiore, minore o uguale a 1)

S = parametro di riferimento (di seguito Parametro di Riferimento), indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Margine = valore predeterminato (costante e/o crescente e/o decrescente) al momento dell'emissione del titolo, espresso in percentuale e indicato – ove previsto - nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Cap = valore massimo (costante e/o crescente e/o decrescente), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor = valore minimo (costante e/o crescente e/o decrescente), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Le Cedole Variabili saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Variabili.

Il Tasso di Interesse – eventualmente arrotondato al decimale specificato nelle Condizioni Definitive - sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di calcolo e il Calendario come precisati nelle Condizioni Definitive.

(b) Cedole Fisse:

Le Obbligazioni corrisponderanno delle Cedole Fisse il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso nominale lordo espresso in percentuale e/o un tasso di interesse annuo lordo espresso in percentuale predeterminato e crescente e/o un tasso di interesse annuo lordo espresso in percentuale predeterminato e decrescente.

Le Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o



mensile, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse.

Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di Calcolo e il Calendario precisati nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$VN \times T/n$$

dove:

VN = valore nominale

T = tasso di interesse annuo lordo, fisso / crescente / decrescente espresso in percentuale

n = numero delle rate in un anno (se annuali n=1; se semestrali n=2, se trimestrali n=4, se mensili n= 12)

G) BNL OBBLIGAZIONI CON CEDOLE VARIABILI LEGATE ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR E CON POSSIBILITÀ DI CEDOLE FISSE

Le Obbligazioni del presente Programma corrisponderanno cedole variabili legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo moltiplicato – ove previsto nelle Condizioni Definitive - per una Partecipazione ed eventualmente maggiorato o diminuito di un Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, laddove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono corrispondere Cedole Fisse e/o Cedole Fisse Crescenti e/o Cedole Fisse Decrescenti. Le eventuali Cedole Fisse sono determinate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato fisso e/o crescente e/o decrescente indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Variabili e le eventuali Cedole Fisse saranno calcolate secondo le formule sotto indicate:

(a) Cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo (Cedole Indicizzate):

1. Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo:

$$VN \times (P*S \pm \text{Margine})$$

2. Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, nel caso in cui sia previsto un *cap* (valore massimo):



$$VN \times \text{Min} (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{cap})$$

3. Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, nel caso in cui sia previsto un *floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{floor})$$

4. Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, nel caso in cui sia previsto un *cap* (valore massimo) e un *floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{floor}; \text{Min}(P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{cap})]$$

dove:

VN = Valore Nominale

P = partecipazione (maggiore, minore o uguale a 1)

S = parametro di indicizzazione (di seguito Parametro di indicizzazione):

$$\text{Max} \left[\frac{\text{Indice}_t}{\text{Indice}_{t-1}} - 1; 0\% \right] \text{ indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive}$$

dove

Indice_t è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo indicato nelle Condizioni Definitive rilevato almeno tre mesi antecedenti la Data di Pagamento della cedola *i*-esima

e

Indice_{t-1} è il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo indicato nelle Condizioni Definitive rilevato almeno quindici mesi antecedenti la Data di Pagamento della cedola *i*-esima o altro periodo di rilevazione indicato nelle Condizioni Definitive

Margine = valore predeterminato (costante e/o crescente e/o decrescente) al momento dell'emissione del titolo, espresso in percentuale e indicato – ove previsto - nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Cap = valore massimo (costante e/o crescente e/o decrescente), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor = valore minimo (costante e/o crescente e/o decrescente), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Le Cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**)

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche



modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

(b) Cedole Fisse:

$$VN \times T/n$$

dove:

VN = valore nominale

T = tasso di interesse annuo lordo fisso/crescente/decescente espresso in percentuale,

n = numero delle rate di pagamento degli interessi in un anno (se annuali n=1; se semestrali n=2, se trimestrali n= 4 e se mensili n=12)

ART. 7.3 Data di Godimento degli interessi

La Data di Emissione, la Data di Godimento, la prima Data di Regolamento e le eventuali Date di Regolamento Aggiuntive sono indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'Emittente, si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori date di regolamento successive alla Prima Data di Regolamento (ciascuna una Data di Regolamento) dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <https://bnl.it/it/Scopri-BNL/Chi-Siamo/BNL-Oggi/Informazioni-Finanziarie/Obbligazioni/Condizioni-Definitive> e su quello del Responsabile del Collocamento ove diverso dall'Emittente, e trasmesso alla Consob.

ART. 7.4 Date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza degli interessi (Data di Pagamento) saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di Calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

ART. 7.5 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle Cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 7.6 Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono prevedere come sottostante i seguenti parametri (ciascuno il Parametro di Riferimento):

- il rendimento dei titoli di stato (Rendimento d'asta BOT);
- tasso interbancario della valuta di denominazione del prestito o tassi di interesse corrisposti su titoli governativi emessi nella valuta di denominazione del prestito



- (quale il tasso BOT);
- il Rendistato;
- il tasso Euro swap (IRS);
- il "Tasso BCE"

Le Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo possono prevedere come sottostante indici che misurino l'andamento dei prezzi al consumo rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione.

ART. 7.7 Descrizione del sottostante

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono prevedere come sottostante i seguenti Parametri di Riferimento:

- il rendimento dei titoli di stato (Rendimento d'asta BOT): indica il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata il mese solare, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "Mese di Riferimento". Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it. Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;
- tasso interbancario della valuta di denominazione del prestito (quale il valore puntuale o la media mensile dell'Eonia o dell'Euribor per le Obbligazioni in Euro, del pertinente Libor per quelle in Dollari Statunitensi o Sterline Inglesi) o ai tassi di interesse corrisposti su titoli governativi emessi nella valuta di denominazione del prestito (quale il tasso BOT), per la durata di volta in volta specificata (generalmente 3 o 6 mesi) nelle Condizioni Definitive;
- il Rendistato: indica la media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul Mercato telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana e aventi vita residua superiore a un anno, esclusi i BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro. Il valore del Rendistato è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.bancaditalia.it.
- il tasso Euro swap (IRS) indica il tasso annuale per le operazioni di swap in Euro da due a trenta anni espresso in percentuale, pubblicato e reperibile ove indicato nelle Condizioni Definitive;
- "Tasso BCE": indica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. A questo tasso avvengono le regolari operazioni di mercato aperto tramite asta attraverso le quali le banche ottengono liquidità con scadenza bisettimanale dalla Banca Centrale Europea. Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario "MF" nonché sul sito www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it.



Le Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo sono indicizzate ad indici che misurino l'andamento dei prezzi al consumo relativo al mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive e/o la dinamica inflattiva, rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Eurostat Eurozone HICP Ex-Tobacco Unrevised Series NSA, FOI Italian Consumer Price Index Ex-Tobacco).

Le Condizioni Definitive della singola emissione obbligazionaria contengono l'indicazione del Parametro di indicizzazione e la relativa descrizione, nonché le fonti dalle quali è possibile ottenere informazioni, l'indicazione del luogo dove ottenere informazioni sulle *performance* di tale Parametro di Riferimento. Il valore del Parametro di indicizzazione sarà rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari (es. Bloomberg, Reuters) o pubblicati in Italia sulla stampa specializzata alla data o alle date di rilevazione specificate nelle Condizioni Definitive.

Qualora il Parametro di Riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Riferimento è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

ART. 7.8 Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante e il tasso

Le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Misto, le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, le Obbligazioni a Tasso Variabile con *cap e/o floor*, le Obbligazioni a Tasso Misto con *cap e/o floor* e le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con *cap e/o floor* maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi a tasso variabile determinati in ragione dell'andamento del Parametro di Riferimento prescelto, moltiplicato – ove previsto nelle Condizioni Definitive - per una Partecipazione ed eventualmente maggiorato o diminuito di un Margine. Inoltre per la determinazione degli interessi a tasso variabile potrà essere previsto nelle Condizioni Definitive un tasso minimo (*floor*) e/o un tasso massimo (*cap*). Le Condizioni Definitive indicheranno il metodo di calcolo prescelto per la determinazione delle Cedole Variabili e delle Cedole Indicizzate come descritto nel paragrafo 4.7 (ii) cui si fa rinvio.

ART. 7.9 Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla volatilità

Nelle Condizioni Definitive verrà indicata la fonte da cui poter ottenere le informazioni relative alla performance e alla volatilità del sottostante prescelto.

ART. 7.10 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Straordinari relativi al sottostante

La descrizione di eventuali eventi di turbativa del mercato e degli eventi straordinari aventi un'incidenza sul valore del Parametro di Riferimento o di indicizzazione (quali a titolo esemplificativo: sospensione e/o interruzione del calcolo del Parametro di Riferimento, mancata pubblicazione del Parametro di Riferimento o di indicizzazione; modifica sostanziale dei metodi di calcolo del Parametro di Riferimento o di indicizzazione) saranno indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive. Tali criteri di



determinazione sono in ogni caso improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato e sono volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

ART. 7.11 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Nelle pertinenti Condizioni Definitive sono indicate le regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento o di indicizzazione nonché le modalità di rettifica o sostituzione del sottostante ad esito di eventi straordinari.

Tali criteri di determinazione sono in ogni caso improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato e sono volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

ART. 7.12 Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo per le Obbligazioni è specificato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive.

ART. 7.13 Influenza del valore degli strumenti sottostanti sul valore degli strumenti finanziari

Il valore delle Obbligazioni è influenzato – qualora prevista - anche dalla componente derivativa, di seguito descritta in relazione a ciascuna tipologia di Obbligazione.

Obbligazioni a Tasso Variabile con floor/ Obbligazioni a Tasso Misto con floor

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo Interest Rate Floor sul Parametro di Riferimento, acquistata dall'investitore, in funzione della quale è determinato il valore minimo delle Cedole Variabili previste dal Prestito Obbligazionario. L'opzione di tipo Interest Rate Floor è un'opzione su tassi di interessi negoziata al di fuori dei mercati regolamentati che consente di fissare un limite minimo al rendimento dell'investimento. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso risk free (3).

Obbligazioni a Tasso Variabile con cap/ Obbligazioni a Tasso Misto con cap

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo Interest Rate Cap sul Parametro di Riferimento, venduta dall'investitore, in funzione della quale è determinato il valore massimo delle Cedole Variabili previste dal Prestito Obbligazionario. L'opzione di tipo Interest Rate Cap è un'opzione su tassi di interessi negoziata al di fuori dei mercati regolamentati che consente di fissare un limite massimo al rendimento dell'investimento. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso *risk free* (3).

Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e floor / Obbligazioni a Tasso Misto con cap e floor

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo Interest Rate Cap sul Parametro di Riferimento, venduta dall'investitore, in funzione della quale è determinato il valore massimo delle Cedole Variabili previste dal Prestito Obbligazionario e da un'opzione di tipo Interest Rate Floor sul Parametro di Riferimento, acquistata dall'investitore, in funzione della quale è determinato il valore minimo delle



Cedole Variabili previste dal Prestito Obbligazionario. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes* (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso *risk free* (3).

Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europea sulla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, con una Partecipazione specificata nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes* (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso *risk free* (3).

Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con floor

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europea sulla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, con una Partecipazione specificata nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dall'investitore. Sulla variazione percentuale di tale Indice viene poi implicitamente acquistata dal sottoscrittore un'opzione di tipo Interest Rate *Floor*, in funzione della quale è determinato il valore minimo delle Cedole Indicizzate previste dal Prestito Obbligazionario. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes* (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso *risk free* (3).

Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con cap

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europea sulla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, con una Partecipazione specificata nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dall'investitore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo Interest Rate *Cap*, in funzione della quale è determinato il valore massimo delle Cedole Indicizzate previste dal Prestito Obbligazionario. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes* (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso *risk free* (3).

Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con cap e floor

La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un'opzione di tipo *call* europea sulla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, con una Partecipazione specificata nelle Condizioni Definitive implicitamente acquistata dall'investitore. Sulla variazione percentuale di tale indice viene poi implicitamente venduta dal sottoscrittore un'opzione di tipo Interest Rate *Cap*, in funzione della quale è determinato il valore massimo delle Cedole Variabili previste dal Prestito Obbligazionario e implicitamente acquistata un'opzione di tipo Interest Rate *Floor* sulla



variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, in funzione della quale è determinato il valore minimo delle Cedole Variabili previste dal Prestito Obbligazionario. Il valore complessivo della componente derivativa derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes (1), utilizzando una volatilità (2) media su base annua ed un tasso risk free (3).

Facoltà di Rimborso Anticipato (per tutte le tipologie di Obbligazioni ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon)

I titoli potranno prevedere la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ovvero a favore dell'obbligazionista; in tal caso presentano una componente derivativa implicita in quanto la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente altro non è che un'opzione *call* sull'obbligazione che l'obbligazionista ha implicitamente venduto all'Emittente e la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista è un'opzione *put* sull'obbligazione che l'obbligazionista ha implicitamente acquistato dall'Emittente. L'opzione, se esercitata, determina il rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data/Date di Rimborso Anticipato invece che a scadenza. Il valore di tali opzioni è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della metodologia Monte Carlo (4).

- (1) Per **formula di Black&Scholes** si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di un'opzione call o put di tipo europeo.
- (2) Per **volatilità** si intende la misura dell'oscillazione del valore di un'attività finanziaria intorno alla propria media.
- (3) Per **tasso risk free** si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischio.
- (4) Il **metodo Monte Carlo** è una tecnica basata sulla simulazione di un numero elevato di possibili scenari rappresentativi dell'evoluzione futura delle variabili di rischio da cui dipende il valore di una generica attività finanziaria.

ART.8 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

ART. 8.1 Data di scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data di scadenza delle Obbligazioni ("**Data di Scadenza**") indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 della Nota Informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

ART. 8.2 Modalità di ammortamento

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza ad un valore pari al 100% del Valore Nominale (il "Prezzo di Rimborso"), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere che le Obbligazioni siano rimborsate in un'unica soluzione alla scadenza (*bullet*), ovvero con piano di ammortamento periodico la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei titoli.

In caso di rimborso con ammortamento le Condizioni Definitive riporteranno le modalità



di ammortamento del capitale e, in particolare, il valore di ciascuna quota capitale di volta in volta rimborsata e la rispettiva Data di Rimborso. Non è previsto il rimborso tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni *Zero Coupon*.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà posticipato al primo Giorno Lavorativo successivo, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Definitive. La Data di Rimborso è indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Rimborso anticipato

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riportano il prezzo di rimborso, le date nelle quali il rimborso anticipato può avvenire e il periodo di preavviso. Il prezzo di rimborso dei titoli è almeno pari al Valore Nominale.

Il rimborso anticipato può avvenire ad iniziativa dell'Emittente ovvero ad iniziativa del singolo obbligazionista fatta eccezione per le Obbligazioni *Zero Coupon*.

A) Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente

Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, può rimborsare i titoli, in tutto ma non in parte, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a titolo di Rimborso Anticipato in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (le **Date di Rimborso Anticipato** e ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**), come indicato alla lettera C) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

B) Rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti

Ove le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'obbligazionista, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso, il numero ed il Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente non meno di 15 e non più di 30 giorni prima ovvero entro i diversi termini indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive, deve rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a titolo di Rimborso Anticipato specificato alla successiva lettera C). La data di rimborso anticipato indicata dall'obbligazionista deve, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato nelle pertinenti Condizioni Definitive (le "Date di Rimborso Anticipato" e ciascuna una "Data di Rimborso Anticipato").

Le Obbligazioni relativamente alle quali sia stata esercitata dall'obbligazionista l'opzione di rimborso anticipato non possono essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

C) Ammontare dovuto a titolo di rimborso anticipato



Ai fini dei precedenti paragrafi l'Emittente è tenuto a corrispondere per ciascun titolo rimborsato un importo pari al 100% del Valore Nominale o superiore al 100% del Valore Nominale più l'eventuale ammontare del rateo maturato (**l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato**) il cui importo sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il rimborso del Prestito può essere effettuato dall'Emittente anche per il tramite dell'Agente di Calcolo che, fintantoché le Obbligazioni sono accentrate presso il Sistema di Gestione Accentrata, vi provvede esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al Sistema di Gestione Accentrata.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

D) Acquisti

L'Emittente può in ogni momento acquistare sul mercato i titoli ad un prezzo basato su criteri di mercato prevalenti al momento di formazione del prezzo. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori dei titoli a parità di condizioni. Tali titoli possono essere conservati, rivenduti o, a scelta dell'Emittente, cancellati.

E) Annullamento

Tutti i titoli rimborsati ad opzione dell'Emittente sono immediatamente cancellati. I titoli cancellati e i titoli acquistati ed annullati non possono essere riemessi o rivenduti.

ART. 9 INDICAZIONE DEL RENDIMENTO EFFETTIVO E METODO DI CALCOLO

Art. 9.1 Indicazione del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo a scadenza, al lordo e al netto della ritenuta fiscale, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione, sulla base del Prezzo di Offerta sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Art. 9.2 Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo delle Obbligazioni viene determinato utilizzando il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento effettivo a scadenza, come eventualmente dettagliato nelle Condizioni Definitive), che è il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi di cassa della specifica emissione al Prezzo di Offerta.

Il tasso interno di rendimento viene calcolato assumendo implicitamente che (i) l'investitore tenga i titoli fino alla scadenza, che (ii) i flussi intermedi pagati dalle Obbligazioni vengano reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento e (iii) che non si siano verificati eventi di credito dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni con cedole variabili legate alla variazione percentuale dell'Indice ai Prezzi al Consumo, i rendimenti saranno determinati applicando il criterio di indicizzazione sulla base del valore del Parametro di Riferimento o di indicizzazione noto alla data di redazione delle Condizioni Definitive ed ivi indicato, in ipotesi di costanza del valore medesimo per tutta la durata del titolo.

ART.10 RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI



Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs.385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.11 DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI

I prestiti obbligazionari emessi a valere del presente Prospetto di Base sono deliberati secondo le modalità stabilite dalla Banca ed emessi nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.

Il Programma oggetto del Prospetto di Base è stato autorizzato dal competente organo dell'Emittente.

I singoli prestiti obbligazionari sono emessi sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2018 o della delibera di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito e nel rispetto dei poteri delegati in essa previsti.

ART.12 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Data di Emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

ART.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le Obbligazioni non possono essere proposte, consegnate o negoziate negli Stati Uniti e da cittadini statunitensi ai sensi e per gli effetti del "United States Securities Act del 1933, Regulation S. e non possono essere proposte, consegnate o negoziate in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000", né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

ART.14 REGIME FISCALE

(i) Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.